



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Ordinanza n° 3

Vista la legge 20 gennaio 1994, n.84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6, punto a) e 24, commi 2 bis e 3, come modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale dei Trasporti del 06 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008, di nomina del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Vista la Legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR.

Vista la legge 31 dicembre 1998, n.485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485, ed in particolare l'art. 4;

Visto la propria Ordinanza 22 maggio 2001, n.4, con la quale è stato emanato il "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";

Visto il Decreto 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro;

Vista la propria Ordinanza 27 agosto 2008, n.4, che meglio definisce le procedure di afflusso/deflusso delle merci pericolose destinate e/o provenienti dai Depositi Costieri, nonché di quelle destinate al rifornimento alle navi ed ai mezzi meccanici in porto;

Vista la propria Ordinanza 29 settembre 2009, n.4, che regola l'ingresso e la sosta temporanea in porto dei serbatoi mobili di carburante;



Considerata la necessità di disciplinare le attività svolte nel porto di Genova, e che il loro svolgimento in sicurezza si riflette direttamente sulla sicurezza generale del porto;

Considerati le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), l'articolo 8 comma 8 lettera f) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la vigilanza di cui all'articolo 24 comma 2-bis della stessa Legge;

Ritenuto necessario regolamentare al meglio l'utilizzo nel porto dei contenitori – distributori mobili/amovibili di carburante, considerato che agli stessi non appare applicabile la disciplina degli impianti fissi stabilita dal Codice della Navigazione e dalla normativa correlata;

Sentito il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova;

Sentita la Capitaneria di Porto di Genova,

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo temporaneo di serbatoi mobili/amovibili, ad uso privato, contenenti carburante nell'ambito del porto di Genova.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli impianti fissi di stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui all' art. 52 del Codice della navigazione e 48 e 49 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Art. 2

Per il deposito e la distribuzione temporanea di carburante ad uso privato è ammesso in via esclusiva l'uso dei seguenti serbatoi/distributori:

- a) Serbatoio-distributore amovibile per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 e relativa circolare del Ministero dell'Interno P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998.
- b) Serbatoio-distributore amovibile per carburanti liquidi di categoria C in possesso dell'omologazione del Ministero dei Trasporti in base al D.M. 14 maggio 1990 avente a corredo libretto di collaudo che ne consente la circolazione su strada.

Qualora per particolari utilizzi e/o posizionamenti fosse necessaria la movimentazione del serbatoio pieno, questo dovrà essere vincolato saldamente a basamento/struttura idonea che ne garantisca il sollevamento/trasporto e la protezione da urti accidentali.

Art.3

Il serbatoio – distributore di cui all'art. 2 lettera a) è temporaneamente impiegabile esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali per l'alimentazione dei mezzi di bordo delle unità navali prive, o momentaneamente prive, di

alimentazione propria, nonché per quella delle apparecchiature, in banchina, che a loro volta servono ad alimentare i servizi di bordo.

Eventuali diversi utilizzi o installazioni rispetto a quanto stabilito al precedente comma potranno essere valutati in sede autorizzativa, di cui al successivo comma.

Chiunque intenda utilizzare temporaneamente gli impianti amovibili summenzionati è tenuto a presentare presso l'Ufficio Relazioni Enti per la Prevenzione e Sicurezza Portuale [(tel. 010 2412455/2527/2592 fax 010 2412243)] apposita istanza al fine di ottenere l'autorizzazione all'impiego temporaneo di materiale pericoloso infiammabile. Nell'istanza dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- 1 Dati anagrafici se persona fisica o denominazione, ragione sociale, sede e nominativo del legale rappresentante se società;
- 2 La data del previsto ingresso e successiva uscita del contenitore;
- 3 Il varco di accesso portuale di entrata e uscita;
- 4 Ubicazione del serbatoio nell'area portuale;
- 5 Nome tecnico del combustibile, classificazione IMO e numero UN;
- 6 Motivazione della temporanea esigenza di ricorrere a rifornimenti a mezzo serbatoio mobile/amovibile.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma avrà validità massima di giorni 45; se necessario, su formale richiesta della società utilizzatrice, potrà essere rinnovata.

Art. 4

L'utilizzo dei serbatoi di cui all'art. 2 lettera b) negli spazi portuali è finalizzato al rifornimento dei mezzi operanti esclusivamente all'interno del porto che per motivi tecnico-operativi non possono essere direttamente riforniti tramite deposito fisso. Detto utilizzo è subordinato ad una preventiva comunicazione formale della società utilizzatrice all'Ufficio Relazioni Enti per la Prevenzione e Sicurezza Portuale [tel. 010 2412455/2527/2592 fax 010 2412243].

La suddetta dichiarazione dovrà riportare oltre agli estremi identificativi della società utilizzatrice anche i seguenti elementi:

1. numero dei serbatoi che saranno utilizzati;
2. marcatura principale e addizionale di cui ai punti 6.5.2.1 e 6.5.2.2 dell'ADR 2009 per ogni singolo serbatoio che sarà utilizzato;
3. descrizione delle motivazioni che impediscono il rifornimento presso impianti fissi.

Art.5

L'utilizzo dei serbatoi e/o distributori previsti all'art.2 della presente Ordinanza è subordinato al possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o licenze eventualmente prescritte da altre norme di legge e rilasciate dalle Autorità competenti, nonché all'obbligo di osservanza di tutte le normative in materia ambientale, sicurezza, prevenzione incendi e di igiene del lavoro al riguardo rilevanti.

Art. 6

Il posizionamento su area pubblica dei serbatoi-distributori previsti all'art. 2 lettera a) richiede la prevista concessione demaniale marittima temporanea, condizionata al parere della Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, in termini di polizia e sicurezza portuale ex art. 14 legge 84/94.

Per le aree in concessione la installazione richiederà l'acquisizione della relativa autorizzazione a fini demaniali ex art 24 reg cod. nav..

Nei casi in cui l'azienda operante dimostri la frequenza della necessità di detti serbatoi nel proprio ciclo lavorativo, al fine di economia ed efficacia amministrativa, e di non vincolare l'attività alle attuali procedure concessorie, richiedenti la previa sottoposizione al Comitato Portuale, la suddetta autorizzazione ex art. 24 Reg. cod. nav. potrà essere rilasciata in via permanente, prevedendo eventualmente la ubicazione variabile del deposito, condizionata alle variabili necessità di allocazione e utilizzo.

L'utilizzo o la gestione del deposito da parte di personale non dipendente dall'azienda concessionaria è soggetto ad autorizzazione ex art. 45 bis cod nav..

Art 7

I serbatoi/erogatori, il loro ingresso/uscita dall'azienda, stazionamento, utilizzo, devono trovare esplicita previsione nel "documento di sicurezza" che dovrà anche individuare la zonizzazione idonea o inidonea in riferimento alla conformazione del comprensorio aziendale e della attività contigue potenzialmente incompatibili a detti serbatoi, tenuto conto anche della possibile variabilità della ubicazione degli stessi e delle citate eventuali attività potenzialmente incompatibili.

Art. 8

In caso di richiesta di "uso di fiamma" o saldatura a bordo nave o a terra, il richiedente dovrà specificare in modo evidente alla Capitaneria di Porto o all'Autorità Portuale, rispettivamente competenti alla relativa autorizzazione, la eventuale presenza di serbatoi di carburante e la loro ubicazione e distanza dai lavori di fiamma previsti.

Art. 9

In caso di posizionamento del serbatoio in banchina, in prossimità dello stesso dovrà essere posizionata una dotazione di panne idonee al contenimento di eventuali fuoriuscite o sversamenti, ed un natante o altro mezzo adeguato al posizionamento delle stesse nell'antistante specchio acqueo.

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I contravventori della presente saranno punibili con la Sanzione Amministrativa di cui all'art. 1174 del Cod. Nav. salvo che il fatto non costituisca altro o più grave illecito.

Art. 11

L'ordinanza dell'Autorità Portuale di Genova n.4 del 29 settembre 2009 è abrogata.

Genova, li 1.3.2011

IL Presidente
Luigi Merlo

